

Regione Piemonte
L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 (1).

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 16 ottobre 1972, n. 22.

Art. 1

Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta (2).

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012 (3).

3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

(2) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 1984, n. 5, poi modificato dalla L.R. 17 agosto 1995, n. 69 e dalla L.R. 24 novembre 1995, n. 84, ulteriormente sostituito dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 6, L.R. 28 dicembre 2011, n. 25, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. 1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato .

2. L'indennità di carica spettante:

- a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;
- f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

2-bis. Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT .

3. L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 22, L.R. 28 dicembre 2012, n. 18* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della medesima legge).

Art. 1.1

Indennità di carica (4).

1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili (5).

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.».

Art. 1.2

Indennità di funzione (6).

1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro (7).

2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.»

Art. 1.3

Rimborso spese di esercizio del mandato (8) .

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio (9).

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

- a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;
- b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;
- c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(9) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.».

Art. 1.4

Trattenuta sull'indennità di carica (10).

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.
 2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)
-

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 4, della stessa legge*).

Art. 1-bis

Assegno in caso di sospensione (11)

1. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'*art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti

locali, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.

2. Per il Consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'art. 2.

3. Al Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.

(11) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 16 maggio 1994, n. 14.

Art. 2

Rimborso delle spese (12) (13)

[1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza, nella misura, salvo eventuali riduzioni, di L. 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. (14). I Consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico (15). Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente (16).

2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio

di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione (17).

2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (18).

3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione (19).

3-bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere (20).

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (21).

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale (22).

3-quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter (23).

(12) L'art. 4, L.R. 17 giugno 1997, n. 35 interpreta il presente articolo nel senso che per le somme erogate ai consiglieri regionali si dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1-bis della L. 8 agosto 1995, n. 349, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250; esse quindi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 16 maggio 1994, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(14) Periodo così modificato dapprima dall'art. 2, L.R. 17 agosto 1995, n. 69, poi dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 marzo 2001, n. 4 e infine dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(15) Periodo così modificato dapprima dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e poi dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6.

(16) Comma così modificato dapprima dall'art. 2, comma 3, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e poi dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 marzo 2001, n. 4 e dall'art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6.

(17) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*.

(19) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 9 marzo 2001, n. 4*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1.».

(20) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del suddetto art. 2.

(21) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(22) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

Art. 3

Trattamento di missione

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza (24).

2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione (25).

3. [Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalla *legge regionale n. 50/2000* e dalla *legge regionale n. 4/2001*, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei

taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno] (26).

3-bis. [Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare] (27).

3-ter. [Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3-bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione Europea per ciascun Consigliere] (28).

3-quater. [Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato] (29).

4. [L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità aumenta del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale (30). L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] (31).

5. [Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della L.R. 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni] (32).

(24) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo.»

(25) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «2. Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.»

(26) Il presente comma, già modificato dall'art. 3, primo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 5, L.R. 17 giugno 1997, n. 35 e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2001, n. 18 (come corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 settembre 2001, n. 37) e dall'art. 2, commi 1 e 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12 e infine abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il presente comma, privo di numerazione nel testo introdotto dall'art. 5, L.R. n. 35/1997, è stato così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

(27) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(28) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12.

(29) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(30) La materia è stata nuovamente disciplinata dall'art. 11, L.R. 5 dicembre 1978, n. 74.

(31) Il presente comma, così modificato dall'art. 3, secondo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, privo di numerazione nella precedente stesura e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(32) Il presente comma, così modificato dall'art. 3, terzo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33, privo di numerazione nella precedente stesura, e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

Art. 4

Finanziamento degli oneri

Agli oneri finanziari devianti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli artt. 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con il provento dei tributi di cui alla L.R. 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.